

**DR****Diritto del
Risparmio**

LE CONTESTAZIONI DELLE PARTI ALL'OPERATO DEL CONSULENTE NOMINATO DAL GIUDICE: TEMPI E MODALITÀ DI PROPOSIZIONE

di Valentino VECCHI*

The provisions of the Code of Civil Procedure, also on the basis of their interpretation by the superior Court of Cassation - strictly pace procedural phases and timing for objections to the court-appointed expert's report.

The specific regulation governing this matter has undergone targeted updates enhancing speed and phase-splitting of legal proceedings. Moreover, the legislative intent aimed at regulating preclusive periods and peremptory terms to file objections to the expert's report.

This contribution offers an overview of the developments in this matter also in the light of recent Supreme Court rulings.

**Novembre
fascicolo 3/2026**

*Professore di "Strategie d'impresa" presso l'Università degli Studi della Basilicata, Dottore commercialista – Valentino Vecchi & Partners.

ISSN 2785-3004

Rivista di Diritto del Risparmio

APPROFONDIMENTI

**Le contestazioni delle parti all’operato del consulente nominato
dal giudice: tempi e modalità di proposizione***

di Valentino VECCHI**

**Novembre
fascicolo 3/2026**

* Contributo approvato dai *referee*.

** Professore di “Strategie d’impresa” presso l’Università degli Studi della Basilicata, Dottore commercialista – Valentino Vecchi & Partners.

Abstract

The provisions of the Code of Civil Procedure, also on the basis of their interpretation by the superior Court of Cassation - strictly pace procedural phases and timing for objections to the court-appointed expert's report.

The specific regulation governing this matter has undergone targeted updates enhancing speed and phase-splitting of legal proceedings. Moreover, the legislative intent aimed at regulating preclusive periods and peremptory terms to file objections to the expert's report.

This contribution offers an overview of the developments in this matter also in the light of recent Supreme Court rulings.

Le norme del codice di procedura civile, alla luce anche dell'interpretazione di esse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, definiscono partitamente la cadenza temporale delle eccezioni di parte alle indagini svolte dall'ausiliare nominato dal giudicante.

Tale normativa ha subito nel tempo aggiornamenti mirati non solo allo scopo di scaglionare e rendere celeri le fasi processuali relative alle consulenze tecniche, ma anche per meglio disciplinare il sistema di preclusioni e decadenze attinenti alle contestazioni di parte all'elaborato dell'ausiliare.

Il presente contributo, alla luce dei recenti arresti giurisprudenziali, vuole proporre una sintesi del dibattito sviluppatosi sul tema.

Le contestazioni delle parti all'operato del consulente nominato dal giudice: tempi e modalità di proposizione

A cura di Valentino VECCHI.

SOMMARIO: Premessa. – 1. Il caso trattato da Cassazione n. 26490/2026. – 2. Il tema trattato. – 3. L'arresto delle SS.UU. – 4. Conclusioni.

Premessa.

La recente sentenza n.26490 dello scorso 8 ottobre, emanata dalla Corte di Cassazione (II Sez. Civ., Pres. Cirillo, Rel. Cortesi), riporta l'attenzione sull'annoso tema dell'ammissibilità della proposizione di nuovi rilievi critici alla consulenza tecnica d'ufficio in sede di comparsa conclusionale (nel giudizio di primo grado), ovvero finanche nel successivo grado di appello.

Gli ermellini, richiamando le argomentazioni sul tema proposte dalle SS.UU. con sentenza n.5624 del 21.02.2022, ammettono tale possibilità affermando che la stessa Corte *“infatti, aveva da tempo rilevato che la natura tecnica della consulenza di parte non ne altera l'essenza, che resta quella di un atto privo di valore probatorio, sicché la sua produzione è conseguentemente e logicamente ammissibile anche in appello”*. Difatti, *“la consulenza tecnica di parte deve considerarsi un mero atto difensivo, la cui allegazione nel procedimento è regolata dalle norme che disciplinano tale categoria di atti e la cui produzione, dunque, non può essere ricondotta al divieto di cui all'art. 345 c.p.c.”*.

Il presente contributo vuole proporre, senza pretesa di piena esaustività, una sintesi del dibattito giurisprudenziale sviluppatosi sul tema.

1. Il caso trattato da Cassazione n. 26490/2026.

Il ricorso per cassazione terminato con la sentenza n.26490 dello scorso ottobre trae origine da un complesso giudizio in tema di usi civici che vide soccombere l'odierna ricorrente sia in primo che secondo grado.

Per quanto rileva in questa sede, la Corte d'Appello di Roma, che finì per confermare la pronuncia di primo grado, giudicò tardive le note critiche alla consulenza tecnica svolta in

primo grado proposte per la prima volta mediante trasposizione integrale del parere *pro veritate* del proprio consulente tecnico nella comparsa conclusionale in appello.

Secondo la Corte territoriale, operando in tal guisa la parte aveva surrettiziamente formulato osservazioni alla consulenza tecnica svolta in primo grado, sebbene tale attività le fosse oramai preclusa.

Da ciò il ricorso per cassazione, promosso acciocché fosse accertato il diritto della parte di proporre osservazioni alla CTU anche in sede di comparsa conclusionale, non potendo discorrersi di “produzione nuova” né trattandosi di eccezioni che avevano modificato il *thema decidendum* ovvero l’oggetto dell’indagine svolta.

2. Il tema trattato.

Oggetto di approfondimento è il sistema di preclusioni e decadenze che disciplinano la cadenza temporale delle eccezioni di parte alle indagini svolte dal consulente nominato dal magistrato.

Come si avrà modo di comprendere, la questione è intimamente legata alla natura dei vizi che possono affliggere l’operato del consulente tecnico, argomento che ha trovato ampia trattazione nella sentenza n.31886 del 06.12.2019¹ con la quale la Corte di Cassazione ha approfondito tre distinti profili²: (i) i poteri istruttori del consulente tecnico d’ufficio; (ii) le deroghe al dovere del CTU di rispetto del principio dispositivo; (iii) la nullità e la sanatoria della consulenza.

E’ proprio all’esistenza di possibili profili di vizio della relazione d’ufficio che si collega il riconnesso tema delle decadenze e preclusioni alle eccezioni delle parti.

Il tema è ampio e, in passato, oggetto di un vivo dibattito giurisprudenziale che, rievocato da Cassazione n.26490/2026, ha trovato soluzione con la pronuncia delle SS.UU. n.5624 del 21.02.2022.

¹ Si veda la nota di commento di Amendolagine V., *Insanabilmente nulla la CTU espletata in violazione del principio dispositivo o delle regole sull’acquisizione documentale*, in www.ilprocessocivile.it.

² La pronuncia ha rappresentato un momento di discontinuità nel consolidato, sino ad allora, orientamento della giurisprudenza di legittimità, soprattutto sulla distinzione tra nullità relativa e nullità assoluta della relazione d’ufficio.

E' dunque proprio da tale pronuncia che occorre prendere le mosse per delineare lo stato attuale del dibattito.

Peraltro, il caso trattato dalle SS.UU. nel 2022 è sovrapponibile a quello posto all'esame della pronuncia di legittimità in commento, con l'unica differenza che in quel caso le censure al CTU erano state sollevate per la prima volta nella comparsa conclusione di primo grado (e non in appello).

Prima di procedere va però fatta una premessa importante.

Con legge n.69 del 18 giugno 2009 (entrata in vigore il successivo 4 luglio) è stato riformato l'art.195 c.p.c. che, nell'impianto odierno, disciplina il contraddittorio tra il consulente nominato dal magistrato e i consulenti delle parti.

Il secondo comma dell'art.195 c.p.c. prevede, difatti, che il CTU nominato dal giudice inserisca, nella relazione scritta sottoposta al magistrato, *“anche le osservazioni e le istanze delle parti”*, di cui deve offrire – a norma del terzo comma – *“una sintetica valutazione”*.

In sintesi, il subprocedimento tecnico è cadenzato da tre diversi termini fissati dal giudice, tutti contemplati al terzo comma del già richiamato art.195 c.p.c.: il termine entro cui il CTU deve trasmettere alle parti il proprio elaborato tecnico, il termine entro il quale il consulente di ciascuna parte può sottoporre all'ausiliare proprie osservazioni e istanze e il termine, ovviamente anteriore alla successiva udienza, entro il quale il CTU deve depositare la propria relazione, che verrà acquisita al fascicolo del procedimento.

È dunque chiaro che la riforma introdotta nel 2009 è stata volta a favorire la celerità del processo, giacché ha espressamente previsto precisi termini processuali – scadenti prima della successiva udienza – a disposizione dei consulenti delle parti per proporre osservazioni alla relazione d'ufficio.

In precedenza, difatti, l'udienza successiva al giuramento del CTU – e successiva anche al deposito della relazione scritta dell'ausiliare – era dedicata all'esame della perizia tecnica e dunque alle osservazioni che le parti intendessero fare all'operato del CTU.

Era quindi frequente, in passato, che il giudice, non avendo le cognizioni tecniche per valutare la fondatezza delle eccezioni delle parti, era costretto a riconvocare l'ausiliare per chiarimenti ovvero per integrare l'elaborato, con evidente allungamento dei tempi del procedimento.

In sintesi, per approfondire il tema oggetto di analisi occorre anche comprendere se e in che misura i termini sanciti dal novellato art.195 c.p.c., che introduce nel processo un preciso “momento” a disposizione delle parti per proporre osservazioni alla CTU, possano determinare decadenze per la proposizione di eccezioni all'operato dell'ausiliare.

3. L'arresto delle SS.UU.

Il dibattito sui termini da rispettare per proporre eccezioni all'operato del CTU ha visto contrapporsi due differenti orientamenti, riepilogati e sintetizzati nella pronuncia resa a SS.UU. dalla Corte di Cassazione con sentenza n.5624 del 21.02.2022.

L'orientamento di legittimità maggioritario sosteneva l'argomentazione secondo la quale le contestazioni all'elaborato dell'ausiliare sono da depositarsi nella prima udienza successiva al deposito dello stesso, per cui *“le osservazioni critiche alla consulenza tecnica d'ufficio non possono essere formulate in comparsa conclusionale - e pertanto se ivi contenute non possono essere esaminate dal giudice - perché in tal modo esse rimarrebbero sottratte al contraddittorio e al dibattito processuale (Cass., 19/02/2016, n. 3330; Cass. 25/02/2014, n. 4448; Cass., ord., 9/09/2013, n. 20636; Cass. 22/03/2013, n. 7335; Cass., ord., 13/01/2012, n. 410, non massimata; Cass. 6/09/200, n. 19128; Cass. 1/07/2002, n. 9517; Cass. 26/11/1998, n. 11999...)”*.

Ciò anche *“in ragione della inidoneità strutturale della comparsa conclusionale e della memoria di replica ad assumere un siffatto contenuto, essendo le stesse destinate alla sola esposizione ed illustrazione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano le conclusioni già precisate davanti al giudice istruttore e alla contestazione di quelle della controparte”*.

Secondo tale prospettiva, la memoria di replica non è *“sede idonea a ripristinare il contraddittorio”* (Corte di Cassazione, n.16611 del 03.07.2013).

Tale orientamento riconduce le censure alla relazione tecnica d'ufficio alle nullità relative, soggiate al regime delle preclusioni ex art.157, secondo comma, c.p.c., a norma del quale

“soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell'atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso”.

Di contro, l'orientamento minoritario riteneva che *“la comparsa conclusionale può contenere nuove ragioni di dissenso e contestazione avverso le valutazioni e conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, trattandosi di nuovi argomenti su fatti acquisiti alla causa, che non determinano un ampliamento dell'ambito oggettivo della controversia (Cass. 10/03/2000, n. 2809; Cass. 2/05/1977, n.1666; v. anche Cass. 22/06/2006, n. 14467...)”.*

Il dibattito si è arricchito con successivi sviluppi giurisprudenziali (Corte di Cassazione, n.15418 del 26.07.2016; n.20829 del 21.08.2018 e n.2516 del 22.01.2019) che, richiamando quanto affermato dalle SS.UU. con la pronuncia n.13902 del 03.06.2013, sostengono che la consulenza di parte ha natura di *“mero atto difensivo, la cui produzione non può ricondursi in alcun modo al divieto di cui all'art. 345 cod. proc. civ. e la cui allegazione al procedimento deve ritenersi regolata dalle norme che disciplinano tali atti; la natura tecnica del documento, infatti, non ne altera la natura, che resta quella di un atto difensivo”.* In tale ottica, quindi, non si ravvisa alcuna barriera preclusiva al deposito, unicamente nella comparsa conclusionale e financo in appello, di nuovi rilievi critici all'operato dell'ausiliare del giudicante (sul punto anche Corte di Cassazione, n.20347 del 24.08.2017 e n.26487 del 17.10.2019).

Del resto, la proposizione di censure alla CTU direttamente nella comparsa conclusionale non determina *“una violazione del principio del contraddittorio, in quanto la controparte ha la possibilità di rispondere con la memoria di replica”* (Corte di Cassazione, n.15418 del 26.07.2016).

Come detto, il dibattito ha portato all'arresto delle SS.UU. che, con sentenza n.5624 del 21.02.2022, hanno inteso distinguere le censure alla CTU che attengono alle mere violazioni procedurali da quelle inerenti al merito. Le prime sono soggette al regime delle nullità relative (se addirittura non fonte di nullità assoluta, come meglio chiarito *infra*), dunque alle preclusioni previste dall'art. 157 c.p.c.. Le censure sul merito, invece, non incontrano decadenze, potendo essere sollevate anche in comparsa conclusionale.

Dunque, secondo gli ermellini è possibile *“distinguere agevolmente tra i vizi d'attività processuale e procedimentale compiuti dal consulente, dal giudice o dalle parti, e i vizi "di contenuto", attinenti in ultima istanza a questioni scientifiche e/o comunque valutative e, quindi, connessi al tema della ricerca di una giusta*

soluzione della controversia. In questa ottica, la preclusione a muovere contestazioni alla c.t.u per la prima volta nella comparsa conclusionale non può farsi discendere dall'applicazione del secondo comma dell'art. 157 cod. proc. civ. a qualunque censura alla consulenza, trovando la disposizione appena menzionata applicazione alle sole nullità processuali (e procedurali) da cui devono essere tenute distinte, a mezzo dell'interpretazione, ad opera del giudice, nell'esercizio dei suoi poteri, della doglianza mossa in concreto dalla parte, le critiche attinenti al “merito” delle indagini e conclusioni dell'ausiliare del giudice”.

Le SS.UU. hanno però anche precisato che “*allorquando, attraverso l'inserimento di rilievi di natura tecnica nei confronti della consulenza tecnica d'ufficio, la parte intenda introdurre in giudizio nuovi fatti costitutivi modificativi o estintivi, domande, eccezioni e prove, essi debbono ritenersi inammissibili se svolti per la prima volta in sede di comparsa*”.

In sintesi, il termine per la proposizione di eccezioni alla consulenza d'ufficio dipende dal tipo di vizio. Quelli procedurali sono tipicamente fonte di nullità relativa da eccepirsi, a pena di decadenza, in occasione della prima difesa utile ex art.157 c.p.c.. Tale è anche l'accertamento di fatti, diversi dai fatti principali, mai dedotti dalle parti – salvo che trattasi di fatti rilevabili d'ufficio – ovvero l'acquisizione di documenti³, poi utilizzati per le indagini peritali, in violazione del contraddittorio delle parti.

Se invece l'accertamento ultroneo concerni fatti principali mai dedotti dalle parti la nullità è assoluta – dunque rilevabile d'ufficio ovvero motivo d'impugnazione ex art.161 c.p.c. – trattandosi di violazione del principio della domanda e del connesso principio dispositivo⁴.

Le eccezioni sul merito delle indagini condotte dal CTU, non rappresentando motivi di nullità (né relativa né assoluta), non sono soggette a decadenza e possono essere proposte anche in sede di comparsa conclusionale ovvero in sede di appello.

Non è quindi possibile – a parere della Corte – addurre, quale motivo ostativo alla proposizione di rilievi per la prima volta in sede di comparsa conclusionale, l'applicazione

³ Sul complesso tema concernete il potere di acquisizione documentale da parte del CTU e sul connesso meccanismo di espressione del consenso ex art.198 c.p.c. si veda Vecchi V., *I poteri del CTU, le attribuzioni del CTP e il riparto dell'onere della prova: recenti approdi della giurisprudenza di legittimità*, in *Diritto del Risparmio*, Approfondimenti, fascicolo 1/2024.

⁴ Sulla distinzione tra nullità assoluta e relativa si veda Tronci A., *Consulenza tecnica d'ufficio ultra ed extra petitum: nullità relativa o assoluta?*, in *Judicium*, Il processo civile in Italia e in Europa, Pacini Giuridica, 13.07.2021.

dell'art. 157 c.p.c., *“trovando la disposizione appena menzionata applicazione alle sole nullità processuali (e procedurali)”*.

Né decadenze possono rinvenirsi nel disposto dell'art.195, ultimo comma, c.p.c., che svolge *“natura meramente ordinatoria e funzione acceleratoria”* del processo, ma *“non preclude alla parte di arricchire e meglio specificare le relative contestazioni difensive nel successivo corso del giudizio”* (Corte di Cassazione, n.18657 dell'08.09.2020).

Da quanto innanzi *“consegue che deve ammettersi, anche per la prima volta in sede di comparsa conclusionale, la possibilità di svolgere critiche al contenuto della consulenza tecnica d'ufficio, poiché, trattandosi di mere difese, esse non incontrano alcuna particolare preclusione”* (Corte di Cassazione SS.UU., n.13902/2013).

Del resto, *“non appare poi condivisibile la tesi secondo cui, svolgendo le osservazioni critiche alla c.t.u. per la prima volta in comparsa conclusionale, la parte le sottrarrebbe al contraddittorio, atteso che dopo le comparse conclusionali le parti si scambiano le memorie di replica, nelle quali ben possono trovare spazio le argomentazioni e le controdeduzioni della controparte senza che si verifichi alcuna lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio”* (Corte di Cassazione SS.UU., n.5624/2022).

Difatti, *“non rappresenta un vulnus al principio del contraddittorio il fatto che la parte possa addurre una nuova causa petendi (per i diritti autoindividuati, configurandosi altrimenti una inammissibile mutatio libelli), sempre che, ovviamente, ciò non si fondi sull'introduzione in giudizio di fatti nuovi e non si determini un mutamento delle conclusioni già rassegnate nel giudizio. Non si vede allora perché, alle medesime condizioni (senza, cioè, ammettere fatti nuovi né mutamenti delle conclusioni già rassegnate), non dovrebbe essere consentito lo svolgimento delle critiche alla c.t.u. per la prima volta nella comparsa conclusionale”* (ancora Corte di Cassazione SS.UU., n.5624/2022).

Resta in ogni caso inteso che, secondo la Corte di legittimità (SS.UU., n.5624/2022), nei casi in cui le nuove eccezioni alla CTU vengano proposte *“oltre i termini concessi e, quindi, anche per la prima volta in comparsa conclusionale o in appello, il Giudice ben potrà valutare, alla luce delle specifiche circostanze del caso, se tale comportamento sia stato o meno contrario al dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità di cui all'art. 88 cod. proc. civ.”*, tenendo di ciò conto nel riparto delle spese di lite. Difatti *“in caso di ritenuta trasgressione al dovere di collaborazione delle parti di cui alla norma appena richiamata ciò potrà riverberarsi sulla regolamentazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ.”*.

Il principio era invero già stato espresso dalla Corte di Cassazione con pronuncia n.15418/2016, allorquando gli ermellini osservarono che *“qualora il giudice, in forza delle nuove argomentazioni tecniche esposte nella comparsa conclusionale, abbia ravvisato l'esigenza d'una revisione o d'un approfondimento di determinati temi d'indagine o considerazioni e sia stato, quindi, indotto a rimettere la causa sul ruolo istruttorio, egli dovrà valutare se la ritardata offerta di quelle argomentazioni sia addebitabile alla parte ed integri la violazione dei doveri di lealtà e correttezza, di cui tenere conto poi in sede di liquidazione delle spese di lite”*.

A termine del proprio iter argomentativo, le SS. UU. hanno affermato i seguenti principi di diritto:

“Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano alla attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del Giudice in relazione a tale mezzo istruttorio”.

“In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il secondo termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 195, c.p.c., così come modificato dalla I. n. 69 del 2009, ovvero l'analogo termine che, nei procedimenti cui non si applica, ratione temporis, il novellato art. 195 c.p.c., il giudice, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex art. 175 c.p.c., abbia concesso alle parti ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare; pertanto la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello”.

“Qualora le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, non integranti eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., siano stati proposti oltre i termini concessi all'uopo alle parti e, quindi, anche per la prima volta in comparsa conclusionale o in appello, il giudice può valutare, alla luce delle specifiche circostanze del caso, se tale comportamento sia stato o meno contrario al dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c. e, in caso di

esito positivo di tale valutazione, trattandosi di un comportamento processuale idoneo a pregiudicare il diritto fondamentale della parte ad una ragionevole durata del processo ai sensi dell'art. 111 Cost. e, in applicazione dell'art. 92, primo comma, ultima parte c.p.c., può tenerne conto nella regolamentazione delle spese di lite”.

4. Conclusioni.

Il sistema delle preclusioni e decadenze alla possibilità di proporre eccezioni all’operato del CTU è funzione del tipo di contestazione da proporre.

L’accertamento, da parte del CTU, di *“fatti principali diversi da quelli dedotti a fondamento delle domande o eccezioni [determina] una violazione del principio dispositivo ed è dunque fonte di nullità assoluta, rilevabile d’ufficio o, in difetto, motivo di impugnazione da formulare ex art.161 c.p.c.”* (Corte di Cassazione, sentenza n.26490/2026).

I vizi procedurali determinano nullità relative da eccepire, a pena di decadenza ex art.157 c.p.c., entro la prima istanza o difesa successiva.

Quando, invece, le censure ineriscono il merito delle valutazioni espresse dall’ausiliare, la parte può proporle anche nella comparsa conclusionale o in appello. Difatti, *“la disciplina processuale non stabilisce alcun termine preclusivo; non rilevano, in particolare, neppure i termini previsti dall’art. dell’art. 195, ultimo comma, c.p.c., che hanno natura meramente ordinatoria, finalizzata all’accelerazione del subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione, senza effetto di sbarramento per la parte che intenda «arricchire e meglio specificare le relative contestazioni difensive nel successivo corso del giudizio» (Cass. 8 settembre 2020, n. 18657)”* (Corte di Cassazione, sentenza n.26490/2026).